



# TRIBUNALE DI RAGUSA

Ind. 685/20/0

## Presidenza

Ai Sig.ri Magistrati SEDE

Uffici Giudici di Pace del Circondario di RAGUSA

Ai GOT SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati SEDE

Alla Camera Penale degli Iblei

A tutto il personale Amministrativo SEDE

All'Ufficio UNEP SEDE

E p.c. al Sig. Procuratore della Repubblica di RAGUSA

### Oggetto: Misure Urgenti di prevenzione per contrastare l'epidemia del COVID/19

Considerato che, secondo quanto previsto dal D.L. n.11 dell'8/03/2020, che prevede misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID/19 e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria a decorrere dal giorno 9/3/2020 e fino al 22/03/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari devono essere rinviate d'ufficio a data successiva al 22/03/2020 con le eccezioni di cui all'art. 2 co 2 lettera g) del D.L. predetto;

considerato pertanto che i magistrati di questo Ufficio, e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Ragusa (tenuto conto del disposto di cui ai co 4 e 5 dell'art. 2 predetto) dovranno provvedere al differimento urgente delle udienze fissate nel periodo 9-22/03/2020 a data successiva al 22/03/2020 dando disposizioni alle loro cancellerie affinché provvedano ai conseguenti avvisi;

Ritenuto che nel suddetto periodo "cuscinetto" sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati;

considerato conseguentemente, con riguardo ai procedimenti rinviati d'Ufficio, che le relative udienze previste non dovranno essere tenute, di guisa che non sarà necessario ne consentito l'ingresso negli uffici ai soggetti (parti, testimoni) a detti processi interessati;

Considerato invece che fanno eccezione al rinvio d'ufficio e quindi saranno normalmente tenute nel predetto periodo "cuscinetto" le udienze previste dall'art. 2 co2 lettera g) del D.L. 8/3/2020 n. 11 di guisa che, devono per tali udienze essere previste misure organizzative che prevedano l'ingresso nei locali dell'ufficio esclusivamente dei soggetti interessati, va disposto:

SETTORE PENALE



- che ferma l'applicazione dell'art.472 co 3 c.p.p. la partecipazione a qualsiasi udienze delle persone detenute in stato di custodia cautelare avvenga, ove possibile, mediante video conferenza o con collegamento da remoto, applicate in quanto compatibili le disposizioni di cui ai co 3,4,5 dell'art. 146 bis del D.L. 28/7/1989 N.271;

- che pertanto non è consentito l'ingresso nei locali degli uffici giudiziari di soggetti diversi delle parti e dei loro difensori nei procedimenti con imputati detenuti;

- che nel caso (eccezionale) che previa dichiarazione d'urgenza debbano essere assunte prove indifferibili come previsto dall'art. 2 co 2 lett. G) del D.L. predetto, l'ingresso negli uffici sia consentito solo alle parti ai loro difensori e agli altri soggetti (testi, consulenti periti) interessati all'assunzione della prova dichiarata indifferibile; a tal riguardo dovendo provvedersi che il giudice competente impartisca al personale di sicurezza le opportune indicazioni per l'ingresso di tali soggetti;

#### SETTORE CIVILE

- nei procedimenti di Volontaria Giurisdizione va previsto che l'ingresso negli uffici dei soggetti interessati all'adozione dei provvedimenti indifferibili (amministratori di sostegno, tutori ecc.) possa avvenire solo previa interlocuzione con il personale della competente cancelleria;

- in tutti gli altri procedimenti civili di cui al n°1 della lettera g) dell'art. 2 co 2 citato decreto, spetta ai giudici competenti impartire al personale di sicurezza le disposizioni per consentire l'ingresso dei soggetti, diversi dai difensori eventualmente interessati allo svolgimento dell'atto, tenuto conto peraltro di quanto previsto dalla lettera h) dell'art. 2 co 2 citato decreto.

Ferme restando le direttive concordate con il presidente della sezione civile dott. Pulvirenti con nota separata, in particolare sulle disposizione attuative riguardo ai procedimenti di cui al n°1 della lettera g) dell'art. 2 co 2 citato decreto e alle modalità di rinvio e trattazione dei procedimenti.

Si raccomanda inoltre ai Giudici di Pace e al personale di cancelleria degli uffici dei Giudici di Pace del circondario, e gli Uffici NEP di attenersi scrupolosamente alla disposizione di fare accedere negli uffici i soli soggetti interessati al compimento degli atti urgenti previsti dalla lettera g) n.1 co. 2 dall'art. 2 del D.L. summenzionato; si raccomanda infine a tutti gli avvocati, tenuto conto della particolarità del periodo, di accedere ai locali dell'ufficio soltanto nei casi di particolare necessità, tenuto conto peraltro di quanto previsto dal co 6 dell'art. 2 D.L. summenzionato a tal fine richiedendo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ragusa di raccomandare ai suoi iscritti il rispetto di tale disposizione.

Il personale della vigilanza è tenuto a chiedere il motivo dell'accesso agli uffici e verificare l'urgenza chiamando i seguenti numeri telefonici:

GIP 266 – 243 – 362

Volontaria 360 – 268 – 206

Dibattimento: 324 – 306 - 311

Ragusa, li 10 marzo 2020

Il Presidente Vicario  
Dott. Vincenzo Panebianco  
*Vincenzo Panebianco*